# COMUNE DI SEDRIANO

# PROVINCIA DI MILANO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E DA TRATTENIMENTO E PER L'INSTALLAZIONE NEGLIESERCIZI PUBBLICI DI APPARECCHI ELETTRONICI, ELETTRICI E ELETTROMECCANICI DA TRATTENIMENTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 10/06/2010.

# TITOLO I SALE DA GIOCO

#### Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di Sedriano nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

#### Art. 2 – DEFINIZIONE

Si definisce sala pubblico da gioco (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento unicamente del gioco e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS e sue successive modifiche ed integrazioni; l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del tulps secondo le procedure di legge e del presente regolamento.

#### Art. 3 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

#### a) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:

nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni 10.000 abitanti; ai fini del calcolo per la disponibilità di nuove autorizzazioni l'arrotondamento all'unità superiore è concesso qualora il rapporto (abitanti/parametro abitanti per esercizio) superi lo 0,70 (esempio: superiore a 17.000 abitanti).

La chiusura definitiva di una sala giochi comporta nuova disponibilità.

# b) ZONE VIETATE:

- b1) non è ammesso l'insediamento di sale giochi nelle zone Br1-Br2-Br3-Br4-Br5, Piano Particolareggiato C.na Scaravella, BT ( terziario), CR (residenziale di completamento, piani di lottizzazione), P.L. 1.18 (ex Borletti) così come definite dalle Norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G. vigente.
- b2) non è comunque ammesso l'insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici produttivi (BD-CD) qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

#### c) DISTANZE:

- c1) l'insediamento di sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 400 m. in linea d'aria da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, parchi pubblici;
- c2) Le sale giochi devono rispettare le distanze minime di m. 400 in linea d'aria da altri esercizi analoghi preesistenti.

La misurazione delle distanze di cui ai commi c1) e c2) deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari.

Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

# d) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- -essere ubicati al piano terreno;
- -essere direttamente prospicienti la strada;
- -avere una superficie minima netta di mq. 100, (calcolata al netto dei muri);
- -avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- -essere dotati di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine e disabili.
- conformità con il Piano di classificazione acustica del territorio comunale;
- rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.

Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

# e) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari al 200.% della superficie del locale

2) Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità dei locali (degli stessi) e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

# TITOLO II ATTIVITA' CONGIUNTE

#### Art. 4 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatto salvo il caso in cui le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) siano esercitate in due distinti esercizi, dotati di due distinti ingressi e ognuno munito di propri autonomi spazi accessori e di servizi.

In tal caso i locali che ospitano le due attività possono essere dotati di un'apposita porta di comunicazione avente un'apertura non inferiore a m. 1,50.

#### Art. 5 – DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'installazione fino a un massimo di cinque apparecchi da giuoco di cui "massimo n. 4 apparecchi e congegni disciplinati dal Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 e successive modificazioni" ed a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 10 % della superficie degli esercizi.

Esclusivamente al fine del computo della superficie gli apparecchi televisivi e gli elettrogrammofoni a gettone (juke-boxs) sono equiparati a giuochi. Dai limiti di cui sopra sono esclusi i bigliardi.

Per superficie degli esercizi si intende:

- A) esercizi di ristorazione: tutta la superficie delle sale in cui si svolge l'attività di ristorazione;
- B) esercizi di somministrazione bevande: tutta la superficie coperta, misurata internamente da muro a muro, esclusi i servizi, depositi, uffici, ecc.

#### Art. 6 – DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l'installazione fino ad un massimo di cinque apparecchi da giuoco di cui "massimo n. 4 apparecchi e congegni disciplinati dal Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 e successive modificazioni"a condizione che siano collocati in posizione tale da non intralciare il regolare afflusso e deflusso degli spettatori e da essere agibili solo da parte di coloro che siano muniti i regolare biglietto di ingresso per l'attività principale.

# TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

# Art. 7 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 09.00 nei giorni feriali e non prima delle ore 10.00 nei giorni festivi;
- chiusura non oltre le ore 21,00 nei giorni feriali e non oltre le ore 22.00 nei giorni festivi;
- ore massime di apertura giornaliere: 13.00 ore.

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediate esposizione di cartello ben visibile.

# Art. 8 – DIVIETI

E' fatto divieto ai minori di anni 18 l'uso degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6 e 7 divieto che viene esteso anche a quegli apparecchi e congegni consentiti dalla legge per caratteristiche tecniche , ma comunque suscettibili di nuocere allo sviluppo psicologico del minore per le immagini riprodotte, per le sequenze particolarmente crude o brutali, ovvero per le scene di violenza gratuita o pornografiche, che possano creare turbamento o forme limitative, sia che esso partecipi al gioco o che ne sia semplice spettatore. In particolare sono vietati giochi che presentino protagonisti impegnati in atteggiamenti di violenza, aggressività, che generino disorientamento verso i valori di riferimento di cui alla nostra costituzione a cui tendere.

# ART. 9 - SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, (quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o

regolamenti), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di  $\leq$  25,00 ad un massimo di  $\leq$  500,00

La quantificazione delle sanzioni verranno stabilite con apposita Ordinanza Sindacale.

### Art. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di licenze specifiche, entro 18 mesi dovranno adeguarsi alle presenti norme.

#### Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.